



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
(ANCI)**

**UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA
(UPI)**

Handwritten signatures of the representatives of the three organizations.

l'Istituto nazionale di Statistica, indicato successivamente come "**ISTAT**", con sede in Roma, Via Cesare Balbo 16, nella persona del Presidente Prof. Giorgio Alleva, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, indicata successivamente come "**ANCI**" con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, nella persona del Presidente, Piero Fassino, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;


l'Unione delle Province d'Italia, indicata successivamente come "**UPI**", con sede in Roma, Piazza Cardelli 4, nella persona del Presidente, Achille Variati, domiciliato per la carica presso la suddetta sede

PREMESSO

che il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"*, art.2 prevede che facciano parte del Sistema statistico Nazionale, tra gli altri, gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni singoli o associati e unità sanitarie locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- che il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, all'art. 12 prevede che "gli enti locali esercitino i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale" e che tali sistemi "operano in collegamento con gli uffici di statistica" in modo da assicurare comunque l'integrazione con il "Sistema statistico nazionale";

- che il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, all'art. 14 e all'art. 54 prevede che il sindaco del comune, quale ufficiale del Governo, sovrintenda, tra gli altri, agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica;


2

- che il D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) ha introdotto l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione residente) (art. 2) e il Censimento permanente (art. 3), nonché prevista la revisione del d.lgs. 322/1989 per il rafforzamento della funzione statistica di tutti gli uffici appartenenti al Sistan (art. 3 co.4).
- che gli enti locali hanno piena autonomia relativamente alle funzioni informative e statistiche, nei limiti delle disposizioni legislative statali per il "coordinamento-informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", secondo quanto previsto dall'art. 117, *comma 2, lettera r) della Costituzione*;
- che tra le funzioni fondamentali dei comuni, in base all'articolo 19, comma 1, lettera I-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono previsti "i servizi in materia statistica";
- che tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, in base all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono previste quelle di "raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- che l'ANCI, in quanto associazione rappresentativa dei Comuni e delle Città metropolitane, è chiamata, a norma di statuto, a promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza e assistenza nei confronti dei suoi associati;
- che l'UPI, in quanto associazione rappresentativa delle Province italiane, è chiamata, a norma di statuto, a promuovere e coordinare attività di informazione, consulenza e assistenza nei confronti delle Province associate;
- che a ANCI e UPI, il 18 giugno 2014, hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per pervenire a una progressiva integrazione delle loro strutture associative e che, il 10 aprile 2015, ANCI, UPI, USCI e CUSPI hanno costituito tra di loro un gruppo unitario di coordinamento in materia statistica, per definire modalità organizzative e di lavoro per l'assolvimento della funzione statistica degli enti locali;
- che l'USCI è una associazione tra uffici di statistica dei comuni costituita al fine di "rappresentare le strutture statistiche comunali nell'ambito del Sistema statistico nazionale e nei confronti dell'Istat per il soddisfacimento degli obiettivi informativi e tecnico-statistici degli enti associati nell'ambito delle autonomie locali";
- che il Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province d'Italia (CUSPI) è l'organismo tecnico dell'UPI in materia statistica, e ha tra le sue finalità quella di

Carlo...

contribuire alle attività, alla gestione, alla determinazione degli indirizzi e al miglioramento costante del Programma Statistico Nazionale;

- che, in base allo "Statuto dei Circoli di qualità", approvato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica da ultimo il 4 maggio 2012, Usci e Cuspi provvedono alla designazione dei rappresentanti dei comuni e delle province all'interno dei circoli;

- che l'ISTAT provvede, in base al d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"* all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del medesimo decreto; all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonché alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del Programma statistico nazionale; alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale; alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale; alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

CONSIDERATO

- che le profonde innovazioni legislative intervenute hanno mutato l'assetto, il ruolo e le relazioni fra gli enti locali, in particolare per quello che concerne il governo dell'area vasta con l'istituzione delle città metropolitane e la trasformazione delle province in enti di secondo livello, salvo gli ulteriori sviluppi del processo di riforma costituzionale in atto;

- che le citate riforme amministrative impongono ai comuni, alle province e alle città metropolitane nuovi strumenti di programmazione quali il Documento Unico di Programmazione, i piani strategici, la definizione di zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e di ambiti ottimali per la gestione dei servizi



pubblici locali;

- che il processo di riforma della pubblica amministrazione e le esigenze di revisione della spesa pubblica connesse richiedono sia garantita la produzione di statistiche ufficiali pertinenti, tempestive, affidabili e di qualità;
- che importanti processi innovativi stanno interessando anche la produzione di statistiche ufficiali, con l'avvio dei censimenti permanenti, lo sfruttamento ai fini statistici degli archivi amministrativi e il trattamento dei cosiddetti big data, con significativi riflessi sull'organizzazione e l'operatività degli uffici di statistica locali;
- che è in corso di realizzazione l'ANPR che, per quanto riguarda gli aspetti statistici, si configurerà come base dati di interesse nazionale e consentirà di gestire al meglio, sia a livello centrale, sia a livello locale, la produzione di informazione statistica demografica e sociale;
- che è in corso l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), che dovrà mettere a disposizione tutte le informazioni per l'ordinamento geografico geo-codificate, aggiornate e certificate dai comuni, e che tale archivio sarà anche utilizzato dall'Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali;
- che l'ISTAT e le autonomie locali sono consapevoli della necessità di un riesame delle disposizioni che regolano il Sistema statistico nazionale che tenga conto del processo ancora in corso di riforma istituzionale;
- che l'attuale assetto istituzionale tende allo sviluppo di forme di collaborazione fra gli enti locali e tutti gli enti operanti a livello locale facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- che tutte le pubbliche amministrazioni devono cooperare per facilitare lo scambio di dati e informazioni anche tramite strumenti telematici e per rendere effettivo il principio per cui le amministrazioni pubbliche sono al servizio del cittadino;
- che l'ISTAT può fornire informazioni statistiche utili agli enti locali e collaborare con esse nella creazione di uffici di statistica capaci di rispondere alle esigenze espresse dalle amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- che gli enti locali possono fornire all'ISTAT, sia direttamente, sia in forma associata, anche tramite forme di partenariato, i dati di cui dispongono e in particolare quelli relativi ai bilanci e alla contabilità economica e patrimoniale, al personale,

all'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle dotazioni logistiche e tecnologiche (ICT), all'organizzazione e al funzionamento delle attività svolte, nonché i dati statistici del loro territorio;

- che alcuni enti locali hanno avviato e stanno svolgendo progetti inseriti nel Programma Statistico Nazionale, per i quali si avvalgono della collaborazione dell'ISTAT, e che alcuni di questi costituiscono progetti pilota per la realizzazione di esperienze e indagini statistiche di tipo innovativo;

- che gli enti locali, direttamente o attraverso rappresentanti dei loro organismi tecnici partecipano con Istat a numerosi tavoli tecnici per l'attuazione di importanti innovazioni normative che hanno notevoli ricadute sul sistema statistico nazionale quali i censimenti permanenti, l'attuazione del codice europeo delle statistiche, l'attuazione dell'agenda digitale, la Commissione permanente per la modulistica amministrativa;

- che gli enti locali e l'ISTAT hanno già avviato diverse attività di collaborazione in attuazione di protocolli di intesa precedentemente stipulati;

- che gli enti locali e l'ISTAT vogliono sviluppare ulteriori attività di collaborazione per favorire l'esercizio della funzione statistica a livello locale, anche in forma associata, a supporto delle attività di programmazione, gestione e controllo delle amministrazioni e, in particolare:

1. attività per favorire la forte integrazione tra rilevazioni campionarie, rilevazioni censuarie e uso intensivo degli archivi amministrativi, locali e nazionali, a fini statistici;
2. attività per favorire la costruzione di sistemi informativi statistici locali che prendano avvio dalle basi dati amministrative e statistiche di piena disponibilità degli enti locali e altre che saranno rese progressivamente disponibili, anche nel contesto dello sviluppo di progetti come URBES, Bes delle province, Archimede;
3. attività che favoriscano lo sviluppo della funzione statistica interna agli enti a supporto dei processi decisionali, della programmazione, della valutazione e della rendicontazione sociale
4. attività che favoriscano lo sviluppo della funzione statistica esterna, quali in particolare la diffusione e comunicazione ai cittadini delle informazioni statistiche del territorio prodotte o elaborate dagli Uffici di statistica, anche a supporto dei processi partecipativi;



5. attività di promozione della cultura statistica nelle Amministrazioni, in particolare verso gli amministratori e la dirigenza;
6. attività formative per gli operatori e gli addetti agli uffici del Sistan a livello locale;
7. attività che consentano il supporto alla rilevazione del gradimento dei servizi erogati e allo sviluppo della qualità nelle organizzazioni degli enti;
8. studi progettuali per la costituzione e la diffusione di banche dati tematiche, modelli di reportistica, schemi, strumenti di rappresentazione di dati, sistemi di indicatori, documenti di programmazione e rendicontazione, redazione di report standardizzati di analisi territoriale di contesto per la programmazione strategica, l'elaborazione dei Documenti Unici di Programmazione e per la presentazione di progetti per bandi nazionali ed europei;
9. sperimentazione di modelli organizzativi per la gestione condivisa delle funzioni statistiche a livello locale.

- che l'ISTAT e gli uffici di statistica degli enti locali affermano l'esigenza di una piena applicazione dei principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali in coerenza con il *Code of practice on european statistics* e con la nuova legge statistica europea (Reg. UE 2015-759);

**Tutto ciò premesso e considerato,
l'Istat, l'Anci, l'Upi convengono quanto segue.**

Art. 1

Le finalità del presente Protocollo sono:

1. collaborare per sviluppare l'esercizio della funzione statistica degli enti locali, attraverso il rafforzamento degli uffici Sistan esistenti e la costituzione di nuovi uffici di statistica nell'ambito di un processo di riorganizzazione che punti al conseguimento di economie di scala attraverso forme aggregative e di gestione associata, dando continuità ai progetti già in corso e promuovendone di ulteriori, nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
2. sviluppare iniziative strutturate di promozione della cultura statistica nelle Amministrazioni di appartenenza degli Uffici di statistica, con un ruolo attivo e propositivo di questi ultimi nei progetti da realizzare in partnership con l'Istat, nonché in quelle insistenti sul territorio amministrato dagli enti di area

vasta;

3. Collaborare alla realizzazione, al mantenimento e allo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi integrati e tra loro armonizzati, di elevato dettaglio territoriale che soddisfino i requisiti di qualità e affidabilità necessari alle applicazioni di tipo valutativo;
4. definire percorsi formativi condivisi e integrati per il personale addetto agli uffici di statistica in ambito Sistan;
5. promuovere la capacità degli uffici di statistica locali di raccogliere ed elaborare informazioni statistiche di interesse, sia nell'ambito delle rilevazioni dirette nazionali e locali sia da archivi amministrativi e registri statistici;
6. sostenere l'autonomia organizzativa e funzionale degli uffici di statistica nell'ambito delle organizzazioni degli enti locali, definendo procedure per il coordinamento delle attività statistiche di competenza - a partire da tutte le attività connesse al Programma Statistico Nazionale - e per la produzione dei corredi di informazione statistica per gli atti fondamentali di programmazione, di gestione e di controllo, anche con la definizione di indicatori e di standard per la raccolta sistematica, regolare e tempestiva dei dati necessari, compresi quelli per la misurazione e la valutazione delle performance delle amministrazioni e delle istituzioni controllate e/o partecipate e per il monitoraggio della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
7. sviluppare azioni che, secondo il principio di sussidiarietà, sostengano l'autonomia degli uffici di statistica, promuovendone l'associazione negli ambiti di area vasta e rafforzando le attività statistiche in funzione delle esigenze degli utilizzatori presenti nel territorio, a partire dalle stesse amministrazioni locali;
8. stipulare ampie intese operative tra le pubbliche amministrazioni del territorio, nonché con le Regioni e le Province autonome, anche valorizzando il ruolo dei gruppi di lavoro permanenti in materia statistica costituiti presso le Prefetture;
9. favorire, nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico, lo scambio reciproco di dati e di informazioni tra tutti gli enti del Sistema statistico nazionale;
10. promuovere attraverso l'USCI e il CUSPI la realizzazione su scala comunale



e di area vasta di esperienze pilota, centri di eccellenza, progetti di uso per fini statistici dei dati di fonte amministrativa interna ed esterna, indagini statistiche di tipo innovativo, che coinvolgano anche gli altri livelli istituzionali, favorendone la diffusione e la replicabilità presso tutti gli uffici di statistica operanti sul territorio;


11. promuovere intese operative finalizzate a consentire agli uffici di statistica degli enti locali di disporre dei dati individuali presenti in archivi amministrativi e registri statistici, comunque secondo i criteri e le modalità previsti dall'art.6 del d.lgs. n. 322/1989, dall'art.8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del SISTAN e dalla direttiva n. 9/2004 del COMSTAT sull'interscambio dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
12. rafforzare la collaborazione tecnica e metodologica per favorire lo sviluppo delle attività di rilevazione di dati svolte dagli enti locali e di elaborazione di statistiche a scala di area vasta, comunale e sub-comunale, nonché la produzione e la diffusione di informazioni statistiche di comune interesse, secondo standard, strumenti e formati in linea con l'evoluzione tecnologica e l'esigenza di apertura delle basi dati;
13. definire indicatori statistici e standard per la raccolta di dati sistematici, puntuali, tempestivi e comparabili nel tempo e tra amministrazioni, sulle dotazioni strumentali e professionali, sull'organizzazione, sui processi di produzione dei servizi locali, interni ed esterni e sulla loro qualità, sia presso i cittadini sia presso gli utenti, anche utilizzando a fini statistici gli archivi amministrativi esistenti;

Art. 2

L'Istat, l'Anci e l'Upi promuoveranno, anche in collaborazione con Usci e Cuspi, i contenuti del presente Protocollo e gli obiettivi in esso perseguiti, presso tutti gli enti associati, favorendo il coinvolgimento degli amministratori e dei decisori.

Art. 3

L'Istat, l'Anci e l'Upi avvieranno, anche con la collaborazione dell'Usci e del Cuspi, iniziative formative condivise per gli addetti agli uffici di statistica degli enti locali con una progettazione congiunta dei moduli e dei programmi, utilizzando anche



formati e strumenti di formazione a distanza, e anche in collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca pubblici, per sviluppare il sistema delle competenze in funzione delle nuove esigenze di produzione, elaborazione e diffusione dell'informazione statistica locale.

Art. 4

Per l'attuazione del presente Protocollo è costituito un Comitato tecnico composto da 4 componenti designati dall'Istat, da 4 componenti designati dall'Anci, d'intesa con l'Usci e da 2 componenti designati dall'Upi, d'intesa col Cuspi.

Le designazioni avverranno attraverso lo scambio di apposite note.

Il Comitato ha il compito di definire e promuovere le azioni e le attività previste nel presente Protocollo, cui dar seguito attraverso specifici accordi operativi, sottoscritti dalle parti, con l'indicazione di priorità, modalità, tempi di attuazione e verifiche. Alle riunioni potranno essere invitati a partecipare rappresentanti degli uffici di statistica e delle aree specialistiche dell'Istat direttamente interessati ai temi in discussione.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che venga richiesto da almeno due componenti. Il Presidente è scelto tra i componenti a rotazione annuale delle Parti (Istat e associazioni delle autonomie locali). Il primo anno la presidenza spetta a un membro designato dall'Istat.

La segreteria del Comitato è assicurata dall'Istat, che garantisce anche la disponibilità delle strutture e delle risorse per il funzionamento del Comitato.

Art. 5

Il presente Protocollo ha validità triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere prorogato per espressa volontà delle parti, da manifestare almeno 3 mesi prima della scadenza.

Torino, 20 aprile 2016

Il Presidente dell'ISTAT

Il Presidente dell'ANCI

Il Presidente dell'UPI

